

Codice A1701B

D.D. 28 ottobre 2021, n. 936

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. D.G.R. n. 27-3867 del 1 ottobre 2021. D.D. n. 858 del 7 ottobre 2021. Modifica del paragrafo "13. Variante" del bando regionale per la presentazione delle domande di aiuto della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna viticola 2021/2022 al fine di normare le modifiche minori.



ATTO DD 936/A1701B/2021

DEL 28/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. D.G.R. n. 27-3867 del 1 ottobre 2021. D.D. n. 858 del 7 ottobre 2021. Modifica del paragrafo "13. Variante" del bando regionale per la presentazione delle domande di aiuto della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna viticola 2021/2022 al fine di normare le modifiche minori.

Con deliberazione della Giunta regionale (di seguito D.G.R.) n. 27-3867 del 1 ottobre 2021 sono approvate le disposizioni regionali di attuazione (DRA) della misura investimenti, prevista dal programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo, per le campagne vitivinicole dal 2021/2022 al 2022/2023.

Con circolare del 12 luglio 2021, n. 64, prot. n. 49594, Agea Organismo Pagatore (di seguito Agea OP) stabilisce le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura investimenti del PNS per la campagna 2021/2022

Con determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) n. 858 del 1 ottobre 2021 il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo ha emanato un bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2021/2022.

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149.

Visto, in particolare, la modifica dell'art. 54 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 con l'inserimento del paragrafo 2 bis, avvenuta con il suddetto regolamento delegato.

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2021, n. 249006 relativo a proroghe e deroghe previste per le misure "Ristrutturazione e riconversione vigneti" ed "Investimenti"

Considerato che la pandemia dovuta a COVID-19 è considerata una causa di forza maggiore/circostanza eccezionale, fintanto che persisterà in Italia lo stato di emergenza, così come affermato anche dalla Commissione Europea nella nota 8 aprile 2020.

Considerato, inoltre, che il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 continua ad incidere negativamente sull'attività delle imprese vitivinicole, rendendo, peraltro, difficile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti.

Ritenuto opportuno, anche in considerazione dei citati provvedimenti comunitari e nazionali adottati per arginare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, adeguarsi alle disposizioni sopra richiamate e modificare il paragrafo 13 del bando regionale normando anche le modifiche minori, sostituendolo integralmente, come di seguito indicato:

“13. VARIANTE ALLA DOMANDA DI AIUTO E MODIFICHE MINORI

13.1 VARIANTE

Sono ammesse varianti al progetto approvato in istruttoria.

Le richieste di variante possono essere trasmesse, successivamente all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto e entro e non oltre i 60 giorni che precedono il termine di realizzazione e completamento dell'investimento e della presentazione della domanda di saldo.

La variante non può determinare una modifica dei requisiti o dei punteggi in base ai quali il progetto è stato ammesso all'aiuto né determinare un aumento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento.

La variante può riguardare la durata del progetto: una domanda di aiuto annuale potrà diventare biennale, ma non viceversa.

Le istanze di variante devono essere presentate, nei termini previsti, con apposita istanza telematica tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN.

Oltre all'istanza rilasciata telematicamente il beneficiario deve far pervenire all'ente istruttore tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto della richiesta di variante, secondo quanto già definito in merito agli allegati alla domanda di aiuto.

Il mancato inoltro dell'istanza e della documentazione completa entro i termini sopra previsti rende la variante non ammissibile.

Solo dopo l'avvenuta comunicazione di autorizzazione alla variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data di rilascio telematico dell'istanza di variante. Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

13.2 MODIFICHE MINORI

Le modifiche minori sono le variazioni di spesa relative al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione e che vengono verificate in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo.

Le modifiche minori sono ammesse per una percentuale di variazione di spesa non superiore al 10% (accettabile fino a 10,4%) e possono determinare una rimodulazione di spesa tra interventi e sottointerventi, fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva finanziabile e non possono essere superati i valori unitari dei beni ammessi all'aiuto.

Il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento a saldo, una relazione tecnica giustificativa per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato finale realizzato.

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi.

In taluni casi può essere ammesso il cambio del preventivo in corso d'opera purché non si venga a determinare una modifica sostanziale/oggettiva del bene oggetto della fornitura iniziale.

Nello specifico, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi (sempre nel limite del 10%), ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;
- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di

innovazione, prestazione e/o risparmio energetico, qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario;

- determinato da cause di forza maggiore, quali l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Qualora le spese collegate alla modifica minore non siano ammesse, le stesse rimarranno a carico del richiedente.

13.3 ECONOMIE DI SPESA

Le economie di spesa si realizzano quando non viene presentata variante e la variazione della spesa in riduzione supera il 10%. In questo caso verrà applicata la sanzione di cui all'art 2 del regolamento delegato UE n. 2021/374 in modifica all'art. 54 del regolamento delegato UE n. 2016/1149.”

Tale modifica al bando viene effettuata nel rispetto di quanto prescritto dalla D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 con la quale sono state effettuate una ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quelli relativi alla misura in questione, e l'individuazione dei relativi termini di conclusione.

Tenuto conto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

determina

sulla base di quanto specificato in premessa

- di modificare il paragrafo 13 del bando (allegato 1 della D.D. n. 858 del 7 ottobre 2021), sostituendolo integralmente, come di seguito indicato:

“13. VARIANTE ALLA DOMANDA DI AIUTO E MODIFICHE MINORI

13.1 VARIANTE

Sono ammesse varianti al progetto approvato in istruttoria.

Le richieste di variante possono essere trasmesse, successivamente all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto e entro e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di realizzazione e completamento dell'investimento e della presentazione della domanda di saldo.

La variante non può determinare una modifica dei requisiti o dei punteggi in base ai quali il progetto è stato ammesso all'aiuto né determinare un aumento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento.

La variante può riguardare la durata del progetto: una domanda di aiuto annuale potrà diventare biennale, ma non viceversa.

Le istanze di variante devono essere presentate, nei termini previsti, con apposita istanza telematica tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN.

Oltre all'istanza rilasciata telematicamente il beneficiario deve far pervenire all'ente istruttore tutta

la documentazione probatoria e necessaria a supporto della richiesta di variante, secondo quanto già definito in merito agli allegati alla domanda di aiuto.

Il mancato inoltro dell'istanza e della documentazione completa entro i termini sopra previsti rende la variante non ammissibile.

Solo dopo l'avvenuta comunicazione di autorizzazione alla variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data di rilascio telematico dell'istanza di variante. Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

13.2 MODIFICHE MINORI

Le modifiche minori sono le variazioni di spesa relative al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione e che vengono verificate in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo.

Le modifiche minori sono ammesse per una percentuale di variazione di spesa non superiore al 10% (accettabile fino a 10,4%) e possono determinare una rimodulazione di spesa tra interventi e sottointerventi, fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva finanziabile e non possono essere superati i valori unitari dei beni ammessi all'aiuto.

Il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento a saldo, una relazione tecnica giustificativa per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato finale realizzato.

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi.

In taluni casi può essere ammesso il cambio del preventivo in corso d'opera purché non si venga a determinare una modifica sostanziale/oggettiva del bene oggetto della fornitura iniziale.

Nello specifico, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi (sempre nel limite del 10%), ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;
- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico, qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario;
- determinato da cause di forza maggiore, quali l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Qualora le spese collegate alla modifica minore non siano ammesse, le stesse saranno completamente a carico del beneficiario

13.3 ECONOMIE DI SPESA

Le economie di spesa si realizzano quando non viene presentata variante e la variazione della spesa in riduzione supera il 10%. In questo caso verrà applicata la sanzione di cui all'art 2 del regolamento delegato UE n. 2021/374 in modifica all'art. 54 del regolamento delegato UE n. 2016/1149.”

- che in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice

Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino